# **COMUNE DI SALE MARASINO**

Provincia di Brescia

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 28.11.2008

# TITOLO I

### LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

### CAPO I

Composizione e nomina Sezione I - Composizione

### Articolo 1

Composizione

- 1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo costituita ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 12.3.2005 n. 12 nonché dall'articolo 148 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.i.
- 2. E' composta da tre componenti scelti tra tecnici qualificati in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
- 3. I componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una della materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune
- 4. I membri eleggono a loro interno il Presidente e il Vice Presidente.
- 5. Il Presidente ed il Vice-Presidente dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- 6. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
- 7. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, nominato dal Responsabile del Settore, che relaziona sulle pratiche all'esame della Commissione.
- 8. I componenti della commissione decadono altresì quando sopravvenga nei loro confronti una delle suddette cause di ineleggibilità e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

### Sezione II - Nomina e durata

### Articolo 2

Nomina e designazione

- 1. I componenti della Commissione per il paesaggio vengono nominati dalla Giunta Comunale sulla base dei curricula individuali da cui risulti il possesso del titolo di studio e l'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alla Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio come previsto dal precedente articolo 1.
- 2. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto per i casi previsti agli artt. 6-7 del presente Regolamento, o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il paesaggio.

### Articolo 3

Scadenza

- 1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale.
- 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I componenti della Commissione per il Paesaggio sono rieleggibili.

# Sezione III - Casi di incompatibilità

### Articolo 4

Incompatibilità

- 1. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
- il sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali;
- il segretario generale del Comune;
- dipendenti del Comune di Sale Marasino;
- membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica del Comune;
- persone legate da vincoli di parentela di primo e di secondo grado tra di loro;
- coloro che prestino opere, servizi, ovvero siano titolari di incarichi, anche di carattere non continuativo, presso:
  - aziende speciali istituite dal Comune di Sale Marasino o a cui partecipi il Comune stesso;
  - imprese o società delle quali siano amministratori o soci il sindaco, o membri del consiglio o della giunta comunale:
- coloro che hanno in essere, o hanno avuto negli ultimi cinque anni precedenti, contenziosi in materia civile, penale o amministrative nei confronti del Comune di Sale Marasino.
- 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

### Articolo 5

# Conflitto d'interessi

- 1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
- 2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

# Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari

### Articolo 6

# Incompatibilità sopravvenuta

- 1. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 4 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
- 2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

### Articolo 7

# Assenze ingiustificate

- 1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive o di cinque riunioni della Commissione per il Paesaggio nel semestre e si provvederà indi, senza alcun altra formalità, a notificargli l'avvenuta decadenza della nomina ed alla loro sostituzione per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica.
- 2. Le giustificazioni devono essere trasmesse via fax o raccomandata a.r. o @mail antecedentemente l'inizio della Commissione.

# **CAPO II**

# Le attribuzioni Sezione I - Individuazione delle attribuzioni

### Articolo 8

### Attribuzioni della Commissione8

- 1. La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-scientifico dell'Amministrazione comunale che si esprime prioritariamente su questioni in materia paesaggistica e, su richiesta del responsabile del procedimento, anche in materia edilizia.
- 2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questione trattate o complessità, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
- 3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati ai successivi artt. 9 e 10.
- 4. Nel caso in cui la Commissione abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preliminare, la stessa non si esprime più in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preliminare.

### Articolo 9

# Pareri obbligatori ex lege9

- 1. Il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto:
- a) nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22.1.04 n.42 e s.m.i.:
- b) per la valutazione dell'esame paesistico dei progetti prevista dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale nel caso di interventi sopra la soglia di tolleranza relativa a :
- nuova edificazione;
- interventi di ristrutturazione con modifiche esterne;
- ampliamenti di immobili con incremento di volume maggiore del 20%.
- c) negli altri casi di valutazione dell'esame paesistico dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale su richiesta del responsabile del procedimento;
- d) quale parere ex art. 32, L. 47/85 come disposto dall'art. 81, comma 3, L.R. 12/05;
- e) per le sanzioni amministrative e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.i.

# Articolo 10

# Altri pareri

- 1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo il parere della Commissione può essere richiesto nei seguenti casi:
- a) opere pubbliche comunali di carattere edilizio e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico;
- b) interventi di arredo urbano;
- c) interventi sul verde pubblico;
- e) interventi edilizi all'interno delle zone di recupero così come individuate ai sensi della L. n. 457/78.

# Sezione II - Casi di esclusione del parere

# Articolo 11

# Casi di esclusione del parere

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio è escluso per la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 41 della Legge Regionale n. 12 del 11.3.2005.

- 2. Il parere della Commissione è inoltre escluso nei casi in cui non sia espressamente previsto ai sensi degli artt. 9 e 10 o richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.
- 3. Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione, il parere della stessa è in ogni caso escluso.
- 4. La Commissione può essere convocata ogni qualvolta il Responsabile del procedimento lo ritenga opportuno anche nei casi previsti dal presente articolo.

### Sezione III- Ambito di valutazione

### Articolo 12

Modalità di valutazione della Commissione per il Paesaggio.

- 1. La Commissione per il Paesaggio si esprime sui progetti elencati ai precedenti articoli 9 e 10 che le vengono sottoposti dal Responsabile del procedimento già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale redatto a cura del Responsabile stesso.
- 2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale, con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8.11.2002.
- 3. In particolare la Commissione per il Paesaggio, anche sulla base degli strumenti conoscitivi di cui al Titolo III, Capo II, Sezione I del presente regolamento, valuta:
- a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale;
- d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.
- 4. Nell'ambito delle zone di recupero ai sensi della L. 457/78 sarà facoltà della Commissione per il Paesaggio valutare soluzioni alternative al Piano del colore e delle Soluzioni Architettoniche se approvato dall'Amministrazione comunale.
- 5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

### Articolo 13

Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica.

- 1. La Commissione esprime, nei modi indicati dalla stessa legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale ("Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8.11.2002)11 nonché agli altri atti di natura paesistica (ad es. Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, se esistente).

# CAPO II Funzionamento

Sezione I - Modalità di convocazione

### Articolo 14

### Convocazione

- 1. La Commissione per il Paesaggio si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario.
- 2. La seduta è convocata dal Responsabile del Settore. La convocazione potrà avvenire con nota da inviarsi tramite fax o @mail o anche telefonicamente con almeno tre giorni di anticipo.
- 3. I progetti inseriti all'ordine del giorno con tutta la documentazione relativa sarà depositata presso la Segreteria dello Sportello Unico per l'Edilizia.
- 4. Nel caso in cui la Commissione si debba esprimere su provvedimenti abilitativi e sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, la struttura comunale competente deve porre a disposizione tutta la documentazione necessaria per effettuare la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale.

### Articolo 15

# Ordine del giorno

- 1. Il Responsabile del Procedimento fissa l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta salvo eventuali integrazioni da depositare entro ventiquattro ore dalla seduta della Commissione per il Paesaggio.
- 2. L'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni sono rese disponibili presso la Segreteria dello Sportello Unico per l'Edilizia.
- 3. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

### Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni

### Articolo 16

Validità delle sedute e delle decisioni

- 1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del Vicepresidente, nonché di almeno un componente la Commissione stessa.
- 2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Articolo 17

# Relazione in materia di tutela paesistico-ambientale

- 1. La relazione in materia paesistico-ambientale per gli interventi nelle aree soggette a vincolo deve essere sottoscritta da tutti gli esperti, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino distinte relazioni, da allegare entrambe ai verbali della Commissione per il paesaggio.
- 2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.
- 3. Qualora la Commissione per il paesaggio si esprima a maggioranza le valutazioni paesistiche dovranno essere motivate in modo circostanziato con specifico riferimento alle diverse valutazioni.

### Articolo 18

### Pubblicità delle sedute

- 1. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, il Responsabile del servizio, anche su motivata richiesta del Presidente, potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- 2. Alle riunioni può assistere il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia edilizia.

### Articolo 19

### Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di segretario, che non ha diritto di voto, sono esercitate da personale della Struttura tecnica di cui al successivo articolo 21 designato dal Responsabile del settore.
- 2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
- 3. Alle valutazioni di cui all'art. 80 della L.R. 12/05 devono essere allegate le relazioni scritte di cui al precedente art. 17.
- 4. Gli elaborati di progetto esaminati dalla Commissione vengono siglati dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da un'altro membro.

### Articolo 20

# Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del presente regolamento.

# Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune Articolo 21

Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

- 1. Con specifico atto il Responsabile del Settore individua all'interno dell'Ente il personale che costituisce la struttura tecnica del Comune, nonché il Responsabile del procedimento, cui attribuire il compito di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Sopraintendenza territoriale competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'articolo 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 63/2008.14
- 2. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
- 3. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
- 4. Qualora la richiesta del Responsabile del Procedimento di esame di istanze soggette a parere obbligatorio della Commissione non venga dato riscontro entro 15 giorni per mancanza validità delle sedute o immotivato rinvio delle pratiche, il Responsabile procederà alla definizione dell'istanza indipendentemente dal predetto parere della Commissione per il Paesaggio.